

allegato A all'atto reg.to n.
Pordenone il 18 LUG. 2019 r.f.
n° 2358 Mod. lu con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. € -

ESENTE DA BOLLO
Ai sensi dell' Art.82 del D.Lgs. 117/17
in quanto trattasi di Associazione
iscritta al nr.278 del Registro generale
del volontariato organizzato di cui
all'Art.5 della Legge Regionale
23/2012, con decreto del Presidente
della Giunta Regionale
nr.4849/SV/VOL del 28/11/2014



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"POLIFONICA FRIULANA JACOPO TOMADINI APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (Pn) in Piazzale Santuario, 3 e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati riferite al Codice del Terzo Settore di cui all'art.5 comma 1 lettera:

d

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

i

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

k

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

u

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

**Riconducibili in particolare alle seguenti specifiche attività della nostra
associazione:**

- Animare la liturgia tramite il canto presso ed in accordanza con la Comunità dei Frati Francescani Minori e la Parrocchia di Madonna di Rosa (San Vito al Tagliamento PN).
 - Promuovere e sviluppare lo studio e la passione del repertorio corale per servizio religioso e cultura pubblica.
 - Curare la preparazione di persone che dimostrino attitudine al canto e alla musica in genere sia a scopi amatoriali che professionali
 - Promuovere e gestire eventi culturali e musicali di vario genere.
 - Partecipare a rassegne, concorsi e competizioni musicali in sede regionale, nazionale e internazionale.
 - Indire corsi e seminari aventi come obiettivi il miglioramento e perfezionamento vocale e la diffusione della musica corale in genere.
 - Operare, partecipando all'educazione civica ed estetica dei cittadini, diffondendone la sensibilità artistica e valorizzando il grande patrimonio polifonico religioso e profano, nonché folcloristico friulano, nazionale ed internazionale in genere.
 - Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.
 - Allestire e gestire bar e/o punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni di vario genere, riservando le somministrazioni ai propri Soci.
 - Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale esclusivamente a titolo di autofinanziamento, in tal caso si osserveranno le normative amministrative e fiscali previste dalle vigenti leggi.
 - Istituire e/o gestire, con apposito regolamento, strutture di tipo scolastico ad indirizzo musicale.
 - Istituire, con apposito regolamento, qualsiasi ulteriore attività interna all'associazione (seppur nei limiti e con i fini statutari) la cui gestione, su delibera dell'organo di amministrazione, potrà essere autonoma previo nomina di un responsabile fiduciario anche non socio.
 - Pubblicare testi e/o supporti audio e video a carattere culturale.
 - Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti e aree d'interesse pubblico, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative culturali.
- L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.
- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

All'atto di accoglimento della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale valida per l'esercizio sociale in corso e rinnovabile per i successivi.

Coloro i quali non abbiano la maggiore età, potranno essere comunque ammessi in qualità di Soci, previa richiesta da parte di chi esercita la Patria Potestà che si assume la responsabilità, per loro conto, di esercitare tutti i diritti e l'onere di adempiere a tutti i doveri di cui al seguente art. 4 fino al raggiungimento della maggiore età.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Per ogni Settore di Attività al quale ogni Associato decide di accedere possono essere definite quote di importo diverso.

Per quanto riguarda i soci minorenni l'obbligo del versamento della quota è a carico di colui che esercita la Patria Potestà. In nessun caso la quota del contributo associativo già versata potrà essere restituita.

I Soci che partecipano ad attività sociali quali trasferte e manifestazioni culturali sono tenuti a versare, se richiesto, un'ulteriore contributo a copertura delle spese. La quota sarà stabilita dal Organo di amministrazione, che definirà anche i tempi e le modalità del versamento.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro Soci.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Revisore Legale dei Conti;
- I Proviviri.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le convocazioni delle Assemblee è da effettuarsi mediante avviso scritto ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o può essere affisso presso la Sede Associativa e/o inviato tramite qualsiasi mezzo, purché si abbia la certezza che raggiunga lo scopo e deve contenere:

- Il luogo presso il quale si terrà l'Assemblea;
- La data prevista per l'adunanza;
- L'orario di prima convocazione;
- L'orario e la data di seconda convocazione (solo nel caso di Assemblea Ordinaria)
- L'Ordine del giorno;

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dall'Organo di amministrazione quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio nelle forme di bilancio consuntivo e bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea determina di volta in volta se esprimere il proprio voto in modo segreto o palese.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal suo vice o eventualmente da persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio nelle forme di bilancio consuntivo e bilancio di previsione e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare o sollevare dall'incarico, su proposta del Presidente o del Direttore artistico, i responsabili e/o i fiduciari delle commissioni di lavoro e/o dei settori di attività, non necessariamente soci, in cui si articola la vita dell'Associazione, partecipando alle adunanze dell'organo di amministrazione senza diritto di voto. L'ambito di operatività e le competenze saranno strettamente correlate al settore di attività competente. I fiduciari e/o responsabili sono tenuti a un costante interfacciamento con il Presidente dell'associazione o con il Direttore artistico.
- nominare e sollevare dall'incarico il Maestro del coro e Direttore artistico, su proposta del presidente dell'associazione;

Il Maestro del coro e Direttore artistico opera in piena autonomia professionale nel rispetto dello statuto e dei principi dell'associazione e partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Sono competenze del Maestro del coro e Direttore artistico:

- La definizione degli indirizzi artistici e didattici dell'intera associazione;
- La scelta dei programmi musicali;
- La preparazione dei coristi, la disciplina e la direzione tecnica del complesso corale;
- La proposta di organizzazione di iniziative, stagioni e manifestazioni artistiche;
- L'individuazione di eventuali musicisti collaboratori e degli eventuali docenti per i corsi;
- La valutazione dell'opportunità di partecipazione a concorsi, eventi e manifestazioni;

Il Maestro del coro e Direttore artistico, considerati gli ambiti di competenza pur nel rispetto dell'autonomia operativa, è comunque tenuto a una stretta collaborazione con la presidenza e con l'Organo di amministrazione dell'associazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 e 11, nominati dall'Assemblea, per la durata di 2 anni e possono essere rieleggibili.

Il numero di membri componenti l'Organo di amministrazione è determinato per decisione dell'Assemblea prima di passare alle operazioni di voto. I soci che intendano candidarsi devono opportunamente dichiararlo durante l'assemblea.

In seno all'Organo di amministrazione stesso, sono designati Presidente, Vice Presidente, Cassiere che provvede al servizio di esazione e di pagamento secondo i mandati dell'organo di amministrazione, tiene la contabilità, conserva quietanze e fatture e gli altri titoli giustificativi cura la tenuta del libro cassa, conserva il contante, e Segretario che cura la tenuta dei registri dell'Associazione, redige i verbali delle Assemblee e del Direttivo e provvede alla corrispondenza.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quale vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La comunicazione della convocazione dell'Organo di amministrazione deve essere effettuata ai membri del Consiglio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Tale avviso può essere affisso

presso la sede associativa e/o inviato tramite qualsiasi mezzo, purchè si abbia la certezza che raggiunga lo scopo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; almeno i 2/3 dei componenti facenti parte degli amministratori devono essere Soci che esercitano attivamente il canto in seno all'associazione.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di uno o più componenti l'Organo di amministrazione, a ciascuno subentra il primo dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea affinché provveda alla rielezione dei mancanti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente è attribuito, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10
(l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART.12
(I Probiviri)

Il collegio dei Probiviri è composto da 2 (due) membri estranei all'Associazione, nominati dall'Assemblea tra le persone più anziane, autorevoli o di prestigio. Qualora dovesse sorgere controversia tra gli Associati in materia attinente all'Associazione e, o, tra l'Associazione e i suoi Associati le parti s'impegnano a demandare la risoluzione amichevole della vertenza secondo equità, alla decisione dei Probiviri. Tale decisione potrà in seguito eventualmente essere appellata presso un collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri due dei quali nominati uno per ciascuna parte ed il terzo scelto in comune accordo fra i Giudici Conciliatori o i Vice Giudici Conciliatori del mandamento di San Vito al Tagliamento o fra i Presidenti o Vice Presidenti di Associazioni simili nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei Soci almeno 7 (sette) giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato in Assemblea Straordinaria dei Soci il 04/07/2019

Il Segretario

Giorgio Papais



Il Presidente

Elvio Brun

